

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Relatore) |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e
nominato, in via provvisoria, quale supplente
del componente effettivo segnalato dal
C.N.C.U. |

nella seduta del 21 gennaio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 3/11/2009 il ricorrente chiedeva, nella propria qualità di fideiussore, che questo Arbitro ordinasse all'intermediario la consegna degli estratti conto o, quantomeno, la distinta degli incassi ricevuti da clienti e fideiussori a far data dal 13/8/1980 e relativi ai conti correnti di cui era titolare una s.a.s.

La richiesta del ricorrente veniva formulata con il fine di *"poter quantificare eventuali crediti"* dell'intermediario nei suoi confronti.

Il ricorrente specificava, altresì, che i suddetti documenti *"nonostante le ripetute richieste fatte"* non gli erano mai stati consegnati *"per intero"* e che vi erano *"altri contenziosi in corso"*.

Con nota datata 24/12/2009 l'intermediario ha fatto presente che il ricorso si riferisce a una vicenda giudiziaria il cui primo atto è costituito da un ricorso per sequestro conservativo presentato dalla banca e convalidato dal Tribunale competente con sentenza 23-29 luglio 1981. Ha, inoltre, precisato che *"la controversia è ancora in corso e l'ultimo provvedimento giudiziale emanato è rappresentato dalla sentenza della Corte d'Appello competente 7 luglio/27 ottobre 2009"*. Sottolineando che la vicenda giudiziaria in essere tra le parti non è ancora conclusa, l'intermediario ha rinviato alla lettura della citata sentenza della Corte d'Appello, allegandola in copia.



Dopo la ricezione delle controdeduzioni, il ricorrente – in data 9/1/2009 – ha affermato che l'intermediario stava *“divagando e andando fuori argomento sostenendo che l'estratto conto in questione è oggetto di disputa giudiziaria mentre il ...[suo] ricorso è volto unicamente a ottenere la consegna degli estratti conto dalla data del 13-8-1980 per poter quantificare eventuali somme dovute”*. Sempre il ricorrente precisava, inoltre, che gli estratti conto in questione *“anche se molto remoti sono tuttora disponibili presso la banca [...] in quanto in data 11-12-2001 in una missiva [...] scritta dalla banca al proprio legale [...] si afferma che gli estratti conto sono tuttora esistenti”*, concludendo che *“il comportamento della banca [...], specie riguardo alla consegna degli estratti conto, è stato negli anni molto reticente e omissivo e a [...] [suo] parere per niente leale, trasparente e in buona fede”*.

Ritenuto maturo il procedimento per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 21 gennaio 2010.

DIRITTO

La questione che questo Collegio ritiene opportuno affrontare in via preliminare per la soluzione della presente vertenza riguarda la verifica della propria capacità a conoscere della controversia nel merito, dal momento che tra le parti risulta pendente una lite che già *prima facie* appare intimamente connessa all'oggetto del ricorso.

La citata sentenza della Corte d'Appello 7 luglio/27 ottobre 2009, prodotta dall'intermediario, consente di ricostruire la vicenda giudiziaria in essere tra le parti nei seguenti termini:

1. con sentenza del 23-29 luglio 1981, il Tribunale competente - dopo aver convalidato il sequestro conservativo di un immobile del ricorrente - condannava lo stesso, in solido con altro convenuto, in qualità di fideiussori, al pagamento in favore dell'intermediario della somma dovuta *“al momento della decisione”*, oltre interessi legali;
2. la citata sentenza veniva confermata dalla Corte d'Appello competente con decisione del 23 maggio/10 ottobre 2000, passata in giudicato il 22 gennaio 2001;
3. convertitosi il sequestro in pignoramento dell'immobile, il 7 aprile 2001 il ricorrente proponeva opposizione, sostenendo, tra l'altro, che nel corso del tempo (dall'inizio della controversia) i rapporti creditorî si erano ampiamente modificati, tanto che, a suo dire, la banca aveva del tutto soddisfatto il proprio credito per effetto dei pagamenti ricevuti dal debitore principale e dai cofideiussori;
4. con sentenza del 4/9 gennaio 2002, il citato Tribunale respingeva l'opposizione sostenendo che un'opposizione *“rivolta contro un titolo esecutivo giudiziale non può modificare il giudicato formatosi su tale titolo”*. Riteneva, infatti, che *“i motivi dell'opposizione non possono riguardare fatti che avrebbero potuto essere adottati nelle impugnazioni in sede di giudizio di cognizione”*;
5. quest'ultima sentenza, impugnata dal ricorrente, veniva riformata dalla citata Corte d'Appello con decisione in data 28/10/2003-30/1/2004; veniva, infatti ritenuto, che la condanna pronunciata dal Tribunale fosse ineseguibile in quanto generica;
6. contro tale decisione l'intermediario ricorreva in Cassazione e i giudici di legittimità, in accoglimento del ricorso, cassavano la decisione e rimettevano le parti avanti alla menzionata Corte d'Appello;
7. con citazione del 6 luglio 2008 il ricorrente riassumeva la causa chiedendo, tra l'altro, che venisse ordinato all'intermediario di depositare la contabilità riguardante



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la società e i garanti, relativamente all'arco temporale 13/8/1980-25/6/1981, nonché di indicare tutti gli incassi ricevuti al fine dell'estinzione del debito; concludeva chiedendo che fosse accertato e dichiarato che nulla più egli doveva alla banca o, in subordine, che fosse determinato l'importo da lui ancora dovuto;
8. la decisione della Corte d'Appello del 7/7/2009 ha respinto l'appello proposto dal ricorrente e confermato la sentenza del Tribunale del 4/9 gennaio 2002, precisando che *“l'istanza dell'ordine alla Banca di esibizione di tutta la contabilità inerente alla società e ai garanti va respinta in quanto difetta il requisito dell'indispensabilità, dal momento che l'estinzione o riduzione del debito può essere provata aliunde (a mezzo di testimonianze o mediante l'esibizione di documenti)”*; inoltre, sempre secondo il giudizio della Corte, l'iniziativa sollecitata dal ricorrente avrebbe finalità *“esplorative”*.

Orbene, le *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”* della Banca d'Italia espressamente prevedono, alla Sezione I (*“Disposizioni di carattere generale”*), Paragrafo 4, che all'Arbitro Bancario Finanziario *“non possono essere [...] proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria”*.

Nel caso di specie la questione oggetto del ricorso non solo è stata sottoposta, ma addirittura forma già oggetto di una decisione dell'Autorità Giudiziaria; da ciò non si può che prendere atto che l'oggetto del ricorso esula totalmente dall'ambito di applicazione oggettivo riferibile a questo Collegio.

P. Q. M.

Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO